

Allo: P.A.

del Prof. Simone Manfredi

Omologato

N. 02/12 C.P.

N. 118/14 Cou.

**IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Caterina Chiaravalloti Presidente

Dott. Alessandro Pazzaglia Giudice rel.

Dott. Maria Letizia Cali Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo chiesto da Paduano s.r.l., con sede legale in Castrovillari, Contrada Cammarata, Zona industriale, c.f. 01971300783, in persona del legale rappresentante pro tempore Rag. Domenico Paduano, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Annechino e Domenico Parrotta del foro di Roma;

PREMESSO

- con ricorso ex art. 161, comma 6, l.f., depositato in data 26 ottobre 2012, al quale ha fatto seguito in data 3 aprile 2013 definitiva proposta di concordato preventivo ex art. 160 l.f., corredata dei documenti di rito e piano concordatario, la società PADUANO S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, Rag. Domenico Paduano, nato a Castrovillari il 1° maggio 1951 (c.f. PDNDNC51E01C349E), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Annechino e dal prof. avv. Domenico Parrotta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Orazio L. Attanasio, in Via Cesare Battisti n. 60, Castrovillari, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 l.f., nelle forme della liquidazione del patrimonio aziendale e pagamento con preservazione dell'impresa e prosecuzione dell'attività (cd. concordato in continuità);

- la proposta contenuta nel ricorso del 03/04/2013, poi modificata, prevedeva il pagamento integrale degli oneri di procedura, il pagamento integrale dei debiti privilegiati, il pagamento in percentuale pari al 67% dei debiti chirografari (percentuale ridotta al 63,74 % nella proposta modificativa del 17.01.14, che ha previsto il pagamento dei debiti in un lasso di tempo compreso fra 12 e 36 mesi, decorrente dalla data di definitività del decreto di omologa, a seconda della natura del debito);

- che con decreto depositato il 22.07.2013 questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando per la funzione di Commissario Giudiziale il dott. Luigi Labonia da Crotona;
- che il Commissario, analizzati i bilanci e le scritture contabili, eseguiti i riscontri del caso, effettuate le necessarie valutazioni dei beni ed apportate le conseguenti rettifiche, ha così depositato la relazione ex art. 172 L.F., nella quale esprimeva parere favorevole;
- che in data 25 febbraio 2014, si è tenuta l'adunanza dei creditori ex art. 174 L.F., della quale è stato redatto verbale, poi trasmesso ai creditori, su disposizione del G.D., a cura del Commissario Giudiziale, al quale pure era stato demandato di riferire in ordine alle dichiarazioni di voto che fossero pervenute successivamente all'adunanza e nel termine di venti giorni da quest'ultima;
- che con nota del 20/03/2014 il C.G. ha provveduto a comunicare a mezzo P.F.C. le dichiarazioni di voto pervenute successivamente al 25 febbraio, chiedendo che ne fosse curata dal cancelliere l'annotazione in calce al verbale dell'adunanza.
- che nella stessa nota il C.G. ha dato atto dell'avvenuto raggiungimento delle maggioranze prescritte ex art. 177 L.F.;
- che con decreto del 22.4.2014, il Tribunale ha fissato udienza di comparizione in Camera di Consiglio per il 21.5.2014, ai fini dell'omologazione del concordato;
- che il menzionato decreto è stato notificato, a cura della ricorrente, al Commissario Giudiziale entro il termine stabilito e che non sono state presentate opposizioni;
- che nella relazione ex art. 180 comma 2° L.F. il Commissario ha sostanzialmente ribadito il proprio parere favorevole;
- che alla data fissata per l'udienza camerale sono comparsi davanti al Collegio il Commissario giudiziale, il legale rappresentante della società istante e alcuni creditori che hanno insistito nella domanda di omologa, su cui il Collegio si è riservato di decidere;

CONSIDERATO

- che i requisiti soggettivi della società istante (imprenditore commerciale non piccolo, avente sede nel circondario del Tribunale adito), l'idoneità della documentazione prodotta (tra cui l'attestazione ex art. 161 comma 3° L.F.), la ricorrenza dello stato di crisi, l'assenza di cause di impossibilità giuridica e la legittimità dell'assenza di classi di creditori, sono già stati valutati in termini positivi nel provvedimento che ha dichiarato aperta la procedura e, in assenza di cambiamenti rilevanti nelle more, il giudizio va qui ribadito;

- che in particolare il Tribunale, cui in assenza di opposizioni è precluso il sindacato sulla fattibilità e convenienza attribuito dal legislatore alla maggioranza dei creditori, non ravvisa gli estremi dell'impossibilità dell'oggetto in termini rilevanti per denegare l'omologazione del concordato;
- che all'adunanza dei creditori ex art. 174 L.F., ha espresso la disponibilità ad assumere l'incarico di Liquidatore giudiziale il dott. Orazio Altanasio, consulente della proponente;
- che l'indicato professionista, tuttavia, non può essere designato Liquidatore giudiziale, in quanto creditore concordatario della ricorrente e quindi in posizione di palese conflitto di interessi (art. 28 L.F.) (si veda informativa del C.G. depositata in data 28.5.14);
- che la sentenza n. 1237 del 2013 della Corte di Cassazione ha di recente chiarito che nemmeno colui che ha svolto l'attività di Commissario può ricoprire la funzione di Liquidatore giudiziale, a causa del conflitto di interessi, rilevante ai sensi del richiamato art. 28 L.F., per la sovrapposizione tra compiti di sorveglianza e compiti gestori;
- che, come già avvenuto per la nomina del Commissario giudiziale, si ritiene opportuno, alla luce della rilevanza locale della società proponente, designare un Liquidatore giudiziale estraneo al contesto territoriale;
- che il piano di concordato, non prevede modalità vincolanti per la cessione dei beni, così che possono essere dettate dal Collegio in questa sede, ai sensi dell'art. 182 L.F.;

P.Q.M.

il Tribunale di Castrovillari, nella composizione collegiale sopra indicata,

OMOLOGA

il concordato preventivo di cui all'indicata proposta;

NOMINA

Liquidatore giudiziale il Prof. Simone Manfredi da Roma e conferma nelle funzioni di Commissario Giudiziale il dott. Luigi Labonia da Crotona;

DELEGA

il Giudice Delegato alla nomina del comitato dei creditori su segnalazione delle disponibilità da parte del liquidatore giudiziale;

DETTA

le seguenti modalità per la liquidazione dei beni ceduti:

1] il Liquidatore, al momento dell'accettazione dell'incarico, redigerà, alla presenza del Commissario e del legale rappresentante della società, verbale di consegna dei beni ceduti, che depositerà in Cancelleria, comunicando a mezzo pec ai creditori gli importi da lui accertati;

- 2] il Liquidatore provvederà a effettuare i tentavi di vendita coattiva dei beni, senza incanto, in intervalli di tempo non superiori a giorni 90, con decorrenza dalla data di definitività del decreto di omologa, salva istanza motivata di differimento della vendita da presentare al GD;
- 3] ogni 6 mesi il Liquidatore predisporrà una relazione sullo stato della procedura, informando il Giudice Delegato delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto dall'art. 182 u.c. L.F.;
- 4] per la vendita dell'azienda o rami di essa, di beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri nonché per le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, deve essere acquisita l'autorizzazione del Commissario Giudiziale, del Comitato dei Creditori e quella del Giudice Delegato, applicandosi altresì gli artt. 105-108 ter L.F. in quanto compatibili;
- 5] per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore potrà ricorrere alle modalità che riterrà più opportune, previo però parere favorevole ed espresso (non presunto) del Comitato dei Creditori, del Commissario giudiziale ed autorizzazione del Giudice Delegato;
- 6] il Liquidatore richiederà, per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici e coadiutori, l'autorizzazione del Giudice Delegato, che provvederà in seguito anche alla liquidazione del relativo compenso, previo parere di congruità del Liquidatore;
- 7] le somme comunque riscosse dal Liquidatore saranno immediatamente versate sul c/c intestato all'ufficio concorsuale: i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore;
- 8] il Liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, con il rispetto delle cause di prelazione ed in proporzione delle rispettive ragioni creditorie, previo parere del Commissario giudiziale e sentito il Comitato dei Creditori, dandone notizia al Giudice Delegato a mezzo della suddetta relazione semestrale;
- 9] i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifici bancari oppure assegni circolari non trasferibili che il citato istituto bancario invierà direttamente agli interessati su richiesta del Liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato un elenco dei bonifici o degli assegni spediti nell'ambito delle relazioni periodiche;
- 10] esaurito l'incarico, il Liquidatore presenterà il conto della gestione.

DISPONE


che il Liquidatore giudiziale curi l'iscrizione del presente decreto nell'apposito portale fallimenti del Tribunale;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente e al Commissario giudiziale, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Castrovillari, nella Camera di Consiglio del 09.06.2014.

Il Giudice relatore
Alessandro Pizzaglia



Il Presidente
Caterina Chiaravalloti



Depositato in Cancelleria

da _____
19.06.2014

IL CANCELLIERE
(dr.ssa Patrizia Riscolano)